

**Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 dicembre 2017 – 10 gennaio 2018, n. 645**

*Presidente Bruno – Relatore Morosini*

*Ritenuto in fatto*

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'istanza di riesame presentata dall'indagata Sc. Sa. avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di Torino, aveva applicato nei suoi confronti, in via provvisoria, la misura di sicurezza della libertà vigilata. Il titolo cautelare era relativo al reato di cui all'art. 612 bis cod. pen.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagata, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sotto plurimi profili.

2.1 Innanzitutto deduce l'insussistenza di gravi indizi di commissione del fatto, poiché le condotte a lei addebitate sarebbero consistite in "attenzioni" di ben poca rilevanza, cui non sarebbe conseguito nessuno degli eventi tipizzati dalla norma incriminatrice.

2.2 In secondo luogo rileva l'assenza del requisito della pericolosità sociale, alla luce delle conclusioni raggiunte dal proprio consulente tecnico che avrebbe nutrito perplessità riguardo alla natura della malattia psichica diagnosticata dal perito, e che avrebbe prospettato la necessità di un percorso psicoterapeutico e riabilitativo. Nel medesimo senso deporrebbero, secondo la ricorrente, le relazioni in atti del responsabile A.S.L e le osservazioni del perito, da cui non emergerebbe una situazione di pericolosità dell'imputata, immune da precedenti penali, e in cura presso un terapeuta.

*Considerato in diritto*

Il ricorso è infondato.

2. Gli argomenti coltivati dalla ricorrente sono privi di fondamento.

L'ordinanza impugnata, che si salda con quella, conforme, resa dal giudice per le indagini preliminari, contiene una motivazione non illogica né contraddittoria, ma anzi ampia e persuasiva.

I giudici di merito rilevano che l'indagata è affetta da «disturbo delirante a tratti paranoide»; ripercorrono le condotte persecutorie dell'indagata; osservano che le stesse si sono protratte per anni, in quanto l'indagata ricade periodicamente nei medesimi atteggiamenti ossessivi; evidenziano che ne è derivato uno stato d'ansia nella vittima, ufficiale della guardia di finanza, di cui l'indagata si sarebbe invaghita; recepiscono la conclusione, raggiunta dagli esperti tecnici, circa l'incapacità dell'indagata di intendere e di volere al momento del fatto; individuano la pericolosità sociale nella circostanza che l'indagata non «presenta coscienza di malattia» e necessita di interventi farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi, come ritenuto anche dallo stesso consulente tecnico di parte.

A fronte di tale motivazione, la ricorrente si limita a ribadire la propria soggettiva interpretazione degli elementi d'accusa sulla base di una lettura soltanto parziale degli atti che, come si legge nell'ordinanza impugnata, hanno fornito elementi valutativi

opposti a quelli prospettati in ricorso.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

4. L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

*P.Q.M.*

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali.